



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

Sottosezione Lavoro

Alle ore 15.00 del giorno 15.2.2022, previa convocazione informale, si sono riuniti, presso lo studio della Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Licia Tomay, i giudici assegnati alla Sottosezione lavoro dott.ri Rosalba De Bonis, Rosa Maria Verrastro ed Eugenio Faccolla, quest'ultimo in collegamento via teams, nonché la Presidente dott.ssa Licia Tomay per discutere e definire la regolamentazione delle spese processuali e delle restanti materie di cui al verbale di Sottosezione del 26.10.2021.

I presenti, dopo avere sintetizzato le posizioni espresse dal delegato del Consiglio dell'Ordine e dal delegato INPS alla precedente riunione tenutasi in data 1.2.2022, deliberano sui seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. Utilizzo dei GOP assegnati alla Sottosezione
 2. Regolamentazione delle spese in procedimenti di ATP e nei giudizi di merito post ATP
 3. Verifiche sulle dichiarazioni di esenzione dal pagamento delle spese di lite
 4. Determinazioni in merito a rito percorribile ed interesse ad agire in alcune controversie in materia di assistenza
 5. Spese processuali nei procedimenti di natura previdenziale contro INAIL
 6. Prassi comuni in tema di disciplina delle spese di lite nei procedimenti con rito "Fornero"- fase sommaria
1. *Utilizzo dei GOP assegnati alla Sottosezione*

I presenti si richiamano a quanto già disposto nel corso della riunione della Sottosezione del 26.10.2022.

2. *Regolamentazione delle spese in procedimenti di ATP e nei giudizi di merito post ATP*

I giudici, tenuto conto delle risultanze dell'incontro tenutosi in data 1.2.2022, concordano e convengono che, a far data dal mese di gennaio 2022, saranno applicate le tariffe di cui al d.m.

55/2014 e s.m.i. per i procedimenti in ATP, facendo applicazione, in particolare, dei seguenti parametri:

- applicazione tabella relativa ai procedimenti di istruzione preventiva;
- liquidazione delle fasi , rispettivamente di studio, introduttiva ed istruttoria in valori minimi, in considerazione della serialità e modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate nel contenzioso assistenziale;
- riferimento al terzo scaglione, individuato in base al valore determinabile delle prestazioni assistenziali medie, con applicazione dell'art. 13 c.p.c. comma 1 ;
- utilizzo dei medesimi criteri anche per gli ATP in materia di handicap, per ragioni di uniformità.

In base all'applicazione dei predetti criteri, pertanto, in caso di riconoscimento del presupposto sanitario dalla data della domanda amministrativa, l'importo liquidabile è pari ad € 1320,00, oltre accessori di legge; di conseguenza, in caso di riconoscimento in data successiva alla domanda (ivi compresa l'epoca della visita della commissione medica) detto importo, considerato lo spostamento di decorrenza e la relativa incidenza in termini di compensazione nella quota della metà dell'importo intero, sarà pari ad € 615,00 oltre accessori di legge.

Quanto alle spese nei giudizi di merito post ATP, si conviene che:

- in caso di accoglimento del ricorso con decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa le spese siano liquidate in € 2.886,00, oltre accessori; (applicazione delle vigenti tabelle in valore minimo considerata la serialità e la non particolare complessità delle controversie)
- in caso di riconoscimento del presupposto sanitario dalla data della visita del primo consulente, ovvero del medico nominato in sede di ATP, la liquidazione delle spese avverrà in € 1. 443,00 oltre accessori, somma che tiene conto della tariffa base di € 2886,00 e della riduzione della metà dell'importo derivante dalla compensazione delle spese, che trova la sua giustificazione dello spostamento della decorrenza del beneficio rispetto alla data della domanda amministrativa;
- in tutti gli altri casi di spostamento della decorrenza, (ovvero decorrenza posteriore non solo alla domanda ma anche alla precedente visita peritale) le spese saranno compensate tra le parti nella misura dei 4/5, mentre, per la restante quota di 1/5 , pari alla somma di € 578,00 oltre accessori di legge (corrispondente ad 1/5 della tariffa base di € 2886,00 di cui al precedente punto) esse saranno poste a carico di INPS ed in favore del ricorrente.

Si conferma la precedente determinazione in merito alla liquidazione delle spese di CTU nella fase di merito post ATP. In particolare, i giudici convengono che, nell'ipotesi in cui, nel giudizio di merito, sia richiamato il CTU nominato nella precedente fase di ATP per la valutazione della sola documentazione sopravvenuta e questi visiti nuovamente il periziato, si corrisponderà al professionista la somma ulteriore di € 145,00, trattandosi di incarico aggiuntivo.

Negli altri casi nessun compenso ulteriore sarà erogato.

3. Verifiche sulle dichiarazioni di esenzione dal pagamento delle spese di lite

Le parti richiamano il contenuto del verbale del 26.10.2021 che, sul tema, disponeva che: "In considerazione dei richiami, ad opera dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., agli artt. 79 ed 88 del DPR 115/2002, si conviene che, ove vi sia soccombenza della parte istante nei procedimenti in ATP, si procederà, prima dell'adozione del decreto di omologa, a richiedere al ricorrente la documentazione reddituale od il modello ISEE, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del limite di reddito per fruire dell'esenzione.

Il ricorrente sarà invitato a produrre la certificazione nel termine di giorni 30 e, in mancanza, le spese processuali e di CTU rimarranno a suo carico.

Nel caso dei giudizi di merito post ATP, la documentazione reddituale, in caso di dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c., sarà richiesta con il modello di fissazione di udienza.

4. Determinazioni in merito a rito percorribile ed interesse ad agire in alcune controversie in materia di assistenza

I presenti richiamano i contenuti del precedente verbale del 26.10.2021 che prevedeva " i giudici convengono sull'utilizzo del rito di cui all'art. 445 bis c.p.c. solo per l'accertamento di presupposti sanitari legati a prestazioni assistenziali, con esclusione, cioè, dell'accertamento dell'invalidità ai fini della esenzione dal pagamento del ticket sanitario, per il quale dovrà essere seguito il rito lavoro, con notifica dell'atto introduttivo ad INPS ed ad ASP".

5. Spese processuali nei procedimenti di natura previdenziale contro INAIL

Per ragioni di uniformità, e tenuto conto della serialità di tali controversie, i giudici convengono che le spese processuali nel contenzioso contro INAIL, avente ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro, saranno liquidate in € 2.886,00 oltre accessori, nell'ipotesi di controversie nelle

quali sia stata espletata attività istruttoria, ed € 1.776,00 oltre accessori, laddove non sia stata esperita istruttoria.

6. *Prassi comuni in tema di disciplina delle spese di lite nei procedimenti con rito "Fornero"- fase sommaria*

I presenti, per ragioni di uniformità, decidono che nei procedimenti con rito "Fornero", e relativamente alla fase sommaria, le spese a carico della parte soccombente saranno liquidate in € 3.146,00 oltre accessori, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e considerando la tabella dei procedimenti cautelari ed lo scaglione relativo al valore indeterminabile basso superiore ad € 26.000,00..

Si conviene che tutte le regole operative di cui innanzi entrino in vigore dall'1.1.2022.


Alle ore 17,30 la riunione si scioglie.

Il verbale della presente riunione, una volta sottoscritto dai partecipanti, sarà trasmesso ai GOP, ad INPS, ad INAIL, al locale Consiglio dell'ordine, al Presidente del Tribunale.

Del che è verbale

La Presidente delle Sezione Civile

Dott.ssa Licia Tomay



I Giudici dottori

Eugenio FACCIOCCA

Rosalba DE BONIS

Rosa Maria VERRASTRO

